

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 12 novembre 1997, n. 521.

Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui e' stata disposta la costituzione di societa' di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, con il quale e' stato approvato il codice della navigazione;

Visto l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui e' stata disposta la costituzione di apposite societa' di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture negli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall'articolo 2, commi 188 e 191, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale sono state emanate disposizioni in materia di gestione degli aeroporti;

Considerato che ai sensi del citato articolo 10, comma 13, della legge n. 537 del 1993, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per la costituzione delle suddette societa' di gestione, sulla base dei principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1992, n. 498;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, recante il regolamento sulla costituzione di societa' miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali, in attuazione dei principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 498 del 1992;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, con il quale e' stata prevista l'anticipata occupazione del demanio aeroportuale da parte dei soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali anche in regime precario;

Rilevato che si rende necessario definire la disciplina delle costituende societa' di capitale, con particolare riguardo ai criteri

di scelta dei possibili soci, ai rapporti tra le società stesse e l'amministrazione nonché alle forme di controllo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997 e apportati i conseguenti adeguamenti;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 16 ottobre 1997;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il regolamento disciplina la gestione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali aperti al traffico civile attualmente gestiti, anche in parte, dallo Stato o da altri soggetti in regime di precariato.

2. Il regolamento ha la finalità di definire:

a) le modalità di costituzione delle società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali, determinando in particolare, la forma giuridica, i criteri per la scelta dei soci pubblici e privati, le modalità di collocazione dei titoli sul mercato, la riserva di nomina di amministratori e sindaci da parte dell'ente pubblico interessato, l'entità del capitale sociale, i rapporti tra soci pubblici e privati, le forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi;

b) i criteri per l'affidamento delle concessioni delle gestioni totali aeroportuali alle società di capitale costituite secondo le modalità di cui alla precedente lettera a) e i rapporti intercorrenti tra la pubblica amministrazione e i soggetti affidatari.

Art. 2.

Natura e soci delle società di gestione aeroportuale

1. Le società di gestione aeroportuale sono costituite esclusivamente sotto forma di società di capitale, secondo la disciplina del codice civile, ed in qualità di soci possono partecipare, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, anche le regioni, le province, i comuni e gli enti locali nonché le camere di commercio, industria ed artigianato interessati.

2. La scelta del socio privato di maggioranza avviene sulla base di procedure ad evidenza pubblica attivate mediante un confronto

concorrenziale determinato in base alle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, recante norme sulla costituzione di societa' miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali, che tenga in particolare conto le capacita' tecniche e finanziarie dei soggetti interessati.

3. La cessione a privati delle quote di maggioranza e' subordinata all'espletamento di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, mediante, pertanto, le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 322, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

4. Lo schema della procedura di selezione e' trasmesso, per l'approvazione, al Ministero dei trasporti e della navigazione che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 3.

Capitale minimo delle societa' di gestione aeroportuale

1. Il capitale sociale delle societa' di gestione aeroportuale e' determinato in base alle unita' di traffico globale calcolate su base annua, espresse in Workloadunits (WLU), dove una unita' equivale ad un passeggero o ad un quintale di merce o di posta e non puo' essere inferiore a quanto determinato nelle seguenti classi:

- a) fino a lire 200 milioni per aeroporti con traffico sino a 100.000 WLU/anno;
- b) lire 1.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 300.000 WLU/anno;
- c) lire 6.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 1.000.000 WLU/anno;
- d) lire 15.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 2.000.000 WLU/anno;
- e) lire 25.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 5.000.000 WLU/anno;
- f) lire 50.000 milioni per aeroporti con traffico superiore al volume annuo di cui alla lettera e).

2. L'obbligo di adeguamento del capitale delle societa' di gestione, in relazione alle varie classi indicate nel comma precedente, si determina sulla base della media del volume di traffico accertato nell'ultimo biennio.

Art. 4.

Atto costitutivo

- 1. L'atto costitutivo della societa' di gestione aeroportuale indica specificatamente:

- a) che l'oggetto principale dell'attivita' societaria consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attivita' aeroportuale, nonche' nelle attivita' connesse o collegate purché non a carattere prevalente;
- b) che i risultati dell'esercizio delle attivita' connesse o collegate di cui alla lettera a) sono separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili;
- c) la misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale non inferiore al quinto, al fine di assicurarne il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;
- d) che l'ingresso di altri enti locali nella societa' avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale;
- e) l'esclusione, fino al 31 dicembre del terzo anno dalla data di costituzione della societa', di atti di cessione di quote o di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio privato, qualora esistente al momento della costituzione della societa' mista;
- f) le modalita' e le condizioni per la cessione di quote o di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la detiene;
- g) la quota delle azioni da riservare, in caso di collocazione sul mercato, all'azionariato diffuso.

Art. 5.

Rapporti societari tra enti pubblici e privati

1. I rapporti tra soci pubblici e privati, nell'ipotesi di perdita del potere di controllo da parte degli enti pubblici, sono regolati da appositi accordi da perfezionarsi al momento dell'ingresso del privato nella societa' di capitale, in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformita' dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale.

2. Lo schema dell'accordo e' trasmesso, per l'approvazione, al Ministero dei trasporti e della navigazione che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 6.

Gestioni esistenti

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, i

soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime di precariato, che hanno attivato la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si adeguano a quanto stabilito dalle precedenti disposizioni.

Art. 7.

Affidamento della gestione

1. L'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale alle societa' di capitale di cui al precedente articolo 6 e' effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, della difesa, su istanza da presentarsi da parte delle societa' richiedenti, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, da integrare, entro i successivi sei mesi, con una domanda corredata da un programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economicofinanziario, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 351.

2. Con il decreto di approvazione della domanda di affidamento di cui al precedente comma 1, viene altresì determinato il periodo di durata della concessione che puo' superare i venti anni, nel limite massimo di quaranta, in relazione alle valutazioni formulate con riferimento ai contenuti del programma di intervento di cui al comma 1.

3. L'affidamento in concessione delle gestioni totali aeroportuali alle societa' di capitale richiedenti e' subordinato alla sottoscrizione:

- a) della convenzione da predisporre secondo le indicazioni contenute nel disciplinare tipo di cui al successivo articolo 17, comma 1;
- b) del contratto di programma da predisporre secondo i contenuti di cui alla delibera CIPE 24 aprile 1996, recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.

Art. 8.

Procedimento di affidamento concorrenziale

1. Le gestioni non richieste nei termini con le modalita' indicate e quelle richieste e non affidate, nonche' quelle oggetto di revoca o decadenza sono affidate dal Ministero dei trasporti e della navigazione a societa' di capitale in possesso dei requisiti prescritti, con gare ad evidenza pubblica mediante procedimento di

confronto concorrenziale in base alla normativa contenuta nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

Art. 9.

Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali costituenti il sistema aeroportuale.

2. La societa' di gestione aeroportuale puo' esercire i servizi e le attivita' di assistenza a terra nei limiti specificati nella convenzione e secondo la normativa vigente, a condizione che i risultati di esercizio di tale attivita' siano separatamente evidenziati nei bilanci e in tutti i documenti contabili.

Art. 10.

Criteri di gestione

1. Salvo l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalla convenzione, la societa' di gestione aeroportuale:

a) gestisce l'aeroporto quale complesso di beni, attivita' e servizi organizzati destinati alle attivita' aeronautiche civili, adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunita' territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti;

b) organizza e gestisce l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attivita' e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicita';

c) eroga i servizi di competenza con continuita' e regolarita', nel rispetto del principio di imparzialita' e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza;

d) adotta, entro nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento, sulla base dei principi definiti nel disciplinare tipo, la Carta dei servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorita' vigilante di cui all'articolo 11.

Art. 11.

Vigilanza

1. Compete al Ministro dei trasporti e della navigazione:

a) vigilare sull'attivita' delle societa' affidatarie delle gestioni aeroportuali verificando che essa si svolga nel rispetto della disciplina stabilita dal regolamento, dalla convenzione e dal

contratto di programma, con particolare attenzione al rispetto dei principi di sicurezza, efficienza ed efficacia, economicita', alla imparziale erogazione dei servizi, alla continuita', alla regolarita', alla integrazione modale;

b) approvare gli aggiornamenti e le variazioni al programma di intervento e al piano degli investimenti formulate in relazione all'andamento delle attivita' aeroportuali;

c) vigilare sulla realizzazione del programma di intervento e del piano degli investimenti, sulla scorta di una relazione annuale trasmessa dalle societa' affidatarie;

d) verificare l'attuazione della disciplina stabilita nella Carta dei servizi.

2. Per consentire il corretto adempimento dei compiti di vigilanza, per il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicita' di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro del tesoro, nominano, rispettivamente, un sindaco in ciascuna delle societa' di gestione aeroportuale.

3. Il sindaco nominato dal Ministro del tesoro assume, a norma delle disposizioni vigenti, la funzione di presidente del collegio sindacale della societa' di gestione aeroportuale.

Art. 12.

Contestazione degli addebiti

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione nell'esercizio della funzione di vigilanza, accertata la violazione degli obblighi specifici previsti da disposizioni normative o dalla convenzione, procede alla contestazione degli addebiti fissando un termine per le controdeduzioni.

2. L'autorita' vigilante di cui all'articolo 11, all'esito della fase istruttoria e previo contraddittorio con la parte interessata, dispone, con provvedimento motivato, i necessari interventi con addebito degli eventuali oneri alla societa' di gestione.

Art. 13.

Revoca e decadenza

1. Nelle ipotesi di gravi ovvero reiterate violazioni della disciplina relativa alla sicurezza, di mancato ed immotivato rispetto del programma di intervento e del piano degli investimenti di cui all'articolo 7, o di grave e immotivato ritardo nell'attuazione degli stessi o al verificarsi di eventi da cui risulti che la societa' affidataria non si trova piu' nella capacita' di gestire l'aeroporto, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto motivato, dispone la revoca della concessione e contestualmente nomina un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto.

2. Nei casi previsti dall'articolo 47 del codice della navigazione l'amministrazione concedente puo' dichiarare la decadenza del concessionario, salvo che la societa' di gestione, formalmente invitata ad eliminare le irregolarita' riscontrate, non provveda nel termine prefissato.

3. Successivamente alla dichiarazione di revoca o di decadenza, il Ministro dei trasporti e della navigazione avvia la procedura prevista dall'articolo 8.

Art. 14.

Certificazione dei bilanci

1. I bilanci delle societa' di gestione aeroportuale, dopo l'approvazione da parte degli organi societari, sono trasmessi, previa certificazione da parte di societa' di revisione contabile, in conformita' alla normativa vigente, all'autorita' vigilante di cui all'articolo 11 ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 15.

E n t r a t e

1. Alla societa' di gestione aeroportuale competono tutte le entrate dirette ed indirette derivanti dall'esercizio dell'attivita' aeroportuale, come definite nell'atto di costituzione della societa', e dalla utilizzazione delle aree demaniali, secondo la normativa di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, all'articolo 10, comma 10, della legge 24 ottobre 1993, n. 537, all'articolo 2, commi 189 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed al decreto ministeriale 20 gennaio 1997.

Art. 16.

C a n o n i

1. I concessionari delle gestioni totali aeroportuali sono tenuti a corrispondere il canone annuo di concessione determinato secondo la normativa contenuta nell'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 17.

Norma di rinvio

1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri competenti, dirama con circolare lo schema del programma di intervento, del piano degli investimenti e del piano

economicofinanziario di cui all'articolo 7, comma 1, nonché il disciplinare tipo per la predisposizione del contratto di programma di cui all'articolo 7, comma 3, e lo schema delle convenzioni, che dovranno regolare, tra l'altro, i rapporti tra le società e le pubbliche amministrazioni relativamente alla disponibilità degli spazi inerenti l'espletamento dei compiti istituzionali, anche ai fini della determinazione dei relativi canoni di utilizzo.

2. In caso di estensione della durata dell'affidamento in gestione, si fa riferimento allo schema convenzionale di cui al precedente comma anche per gli attuali gestori totali in base a legge speciale, in quanto compatibile con i regimi giuridici vigenti, salvaguardando i singoli diritti patrimoniali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 novembre 1997

Il Ministro dei trasporti
e della navigazione

Burlando

p. Il Ministro del tesoro
Pinza

Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il
25 marzo 1998

Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 154

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, reca:
"Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione".

- Il testo del comma 13 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente:

"13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite societa' di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette societa' possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498".

Il termine per la costituzione di apposite di societa' di capitale, previsto dalla suddetta disposizione, da ultimo, e' stato differito al 31 dicembre 1997 dall'art. 2, comma 191, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza), e' il seguente:

"Art. 1. - Il termine di cui all'art. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' differito al 31 ottobre 1995. Il decreto di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dovra' essere emanato entro il 31 dicembre 1995. Il termine per la costituzione delle societa' di cui al primo e secondo periodo dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' prorogato al 30 giugno 1996. Alle medesime societa' possono partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le norme che prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici dell'IRI delle regioni e degli enti locali nelle societa' di gestione aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni obbligo di destinazione degli utili delle societa' di gestione aeroportuale previsto da disposizioni vigenti.

1-ter. Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle societa' di gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui

al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

1-quarter. L'affidamento in concessione della gestione alle societa' di cui all'art. 10, comma 13, legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici sulla base di un programma di intervento presentato dalla societa' di gestione, corredato dal relativo piano economicofinanziario. La durata della concessione puo' superare i limiti temporali di cui all'art. 694 del codice della navigazione, in relazione al piano degli investimenti presentato ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino ad un limite massimo di quaranta anni.

1-quinquies. L'affidamento in concessione della gestione alle societa' di cui all'art. 10, comma 13, legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' subordinato alla verifica da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione del rispetto, per il periodo di tre anni successivi all'affidamento in concessione della gestione, delle seguenti condizioni:

- a) assunzione da parte della concessionaria del personale gia' dipendente dal precedente gestore;
- b) applicazione da parte della concessionaria stessa del contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, del contratto collettivo per i servizi accessori, anche sulla base delle disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

1-sexies. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ai sensi dell'art. 10, comma 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo condizioni e limiti delle autorizzazioni per la gestione dei suddetti servizi al fine di salvaguardare la sicurezza dell'attivita' aeroportuale, l'affidabilita' economica delle gestioni, i livelli qualitativi delle prestazioni offerte agli utenti, e vigilando sul rispetto delle condizioni ivi determinate.

1-septies. Fermo restando quanto previsto dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle

autorizzazioni di cui al comma 1-sexies del presente articolo e' subordinato alla verifica del mantenimento dei livelli di occupazione nell'aeroporto e della continuita' del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore.

2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, il CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, approva il piano di investimenti negli aeroporti nazionali concernente esclusivamente i lavori finanziati anche parzialmente dallo Stato, aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991.

3. Dal 1 gennaio 1995 e fino al perfezionamento degli adempimenti di cui all'art. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e comunque non oltre il 31 ottobre 1995 i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, sono aumentati del 5 per cento rispetto all'importo applicato per l'anno 1994. Ciascun pagamento sara' arrotondato alle 500 lire superiori o inferiori.

4. Fino all'affidamento della gestione totale alle societa' di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i maggiori introiti realizzati negli aeroporti gestiti dallo Stato in applicazione del comma 3 sono utilizzati per le esigenze di esercizio degli aeroporti, nonche' per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE mediante riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Per le medesime finalita' e' autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per l'anno 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501 e 7509 del medesimo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 sono mantenute in bilancio per l'anno 1995. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' concedere, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'anno 1995, contributi per assicurare l'equilibrio economico della gestione degli aeroporti, da

individuare nel piano degli investimenti di cui al comma 2, con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale e turistico. A tal fine gli enti di gestione predispongono un programma per il conseguimento dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno successivo a quello di avvio della concessione dei contributi.

5-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede con le disponibilita' del capitolo di entrata del bilancio statale previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449 sul quale sono versati i proventi di cui al successivo comma 5-ter, con esclusione quindi di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

5-ter. I canoni per le concessioni alle societa' costituite ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma e al secondo periodo del comma 1-quater del presente articolo si applicano anche alle societa' che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrata del bilancio statale di cui all'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449.

6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile provvede con le proprie strutture tecniche alla approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (e previo parere di conformita' del CIPE ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373), comprendono la verifica di

compatibilita' urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti. L'approvazione di detti piani comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle singole opere in essi contenute.

6-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Parlamento una relazione sullo stato degli aeroporti minori, corredata da proposte di finalizzazione e di integrazione con gli aeroporti maggiori, nonche' di salvaguardia dei livelli occupazionali.

6-ter. Le modalita' per l'accertamento, la riscossione e il versamento da parte degli enti e societa' di gestione di interi complessi aeroportuali, dell'imposta erariale istituita dall'art. 10, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, anche in deroga alla normativa vigente in materia di contabilita' di Stato.

6-quater. La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' aggiornata a far data dal 31 dicembre 1995, con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione".

- L'art. 2, comma 191, della citata legge n. 662/1996 ha differito i termini di cui all'art. 1, comma 1, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 251/1995, convertito, con modificazioni, della legge n. 351/1995, rispettivamente al 30 giugno 1997 e al 31 dicembre 1997.

- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), e' il seguente:

"1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite societa' per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprieta' maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n.

142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituenti società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;

b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;

c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato;

d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi".

- Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, reca: "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni".

- Il D. P.R. 16 settembre 1996, n. 533, reca: "Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali".

- Il testo dell'art. 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), è il seguente:

"Art. 17 (Anticipata occupazione del demanio aeroportuale). - 1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dei trasporti e della

navigazione puo' autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime precario, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti percepiti a norma del comma 2 agli interventi indifferibili ed urgenti necessari alle attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonche' all'attivita' di gestione aeroportuale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della convenzione prevista dall'art. 6, terzo e quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324, e costituisce titolo per introitare, relativamente ai nuovi utilizzi, i diritti di cui all'art. 1, lettera a), della citata legge n. 324 del 1976, come determinato dall'art. 7, secondo comma, della medesima legge.

3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l'anticipata occupazione dei beni demaniali pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati, da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449.

4. Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 determina la decadenza della provvisoria occupazione con obbligo di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria detenzione e per le migliorie apportate".

- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Note all'art. 2:

- Il testo degli articoli 2 e 3 del citato D.P.R. n. 533/1996 e' il seguente:

"Art. 2 (Bando di selezione). - 1. Il bando di selezione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. In ogni caso, un estratto del bando e' pubblicato in almeno due quotidiani a larga diffusione nazionale e in due a diffusione locale.

2. Il bando indica:

a) i contenuti essenziali dello statuto della costituenda societa', con particolare riferimento alle clausole che attribuiscono speciali diritti e facolta' agli enti pubblici partecipanti, e del contratto di societa', precisandosi in ogni caso l'importo del capitale sociale e la quota di esso riservata agli enti pubblici, con l'indicazione dei beni eventualmente conferiti a questo titolo;

b) i contenuti essenziali dell'eventuale disciplina integrativa concernente i rapporti tra l'ente promotore ed il socio privato di maggioranza;

c) la natura del servizio o dei servizi pubblici e delle eventuali opere necessarie allo svolgimento del servizio oggetto della costituenda societa': le modalita' di effettuazione degli stessi anche con riferimento agli ambiti territoriali interessati; la durata della societa', non inferiore a dieci anni;

d) i modi e i termini per la presentazione delle richieste di invito, nonche' la documentazione e le informazioni da allegare ai fini della scelta dei concorrenti da invitare, con riferimento agli articoli da 12 a 17 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157;

e) i criteri che saranno seguiti in sede di valutazione e comparazione delle offerte;

f) ogni altro elemento di cui all'allegato 4, lettera C), al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, in quanto applicabile".

"Art. 3 (Inviti, presentazione delle offerte, valutazione). - 1. Per la scelta dei soggetti da invitare alla procedura ristretta l'ente o gli enti promotori si avvalgono di una commissione tecnicoamministrativa, composta da esperti nelle materie pertinenti all'oggetto sociale della costituenda societa'. Si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.

2. La lettera d'invito indica, in ordine decrescente

d'importanza, gli elementi che dovranno essere indicati nell'offerta e che saranno valutati ai fini della scelta del contraente, con particolare riferimento ad un piano economicofinanziario, esteso all'intero arco temporale indicato nel bando, nel quale siano specificate, fra l'altro: le caratteristiche tecniche del servizio; le condizioni economiche che saranno praticate all'utenza, eventualmente anche sotto forma di tariffe differenziate per fasce; gli eventuali servizi accessori.

3. Alla lettera di invito deve essere allegato lo schema del contratto di società' e dello statuto della costituenda società'.

4. Con la lettera di invito e' richiesta agli offerenti la presentazione di un progetto tecnico concernente la gestione del servizio.

5. La commissione di cui al comma 1 forma la graduatoria degli offerenti sulla base degli elementi e dei criteri di cui al comma 2 e la comunica all'ente o agli enti promotori per la costituzione della società' con il soggetto la cui offerta sia stata valutata migliore".

- Per il testo del comma 1-ter dell'art. 1 del decreto-legge n. 251/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 351/1995, si vedano le note alle premesse.

- Il titolo del decreto-legge n. 332/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474/1994, e' riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

- Per il testo del comma 1 dell'art. 17 del decreto-legge n. 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/1997, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 7:

- Per il testo del comma 1-quinquies dell'art. 1 del decreto-legge n. 251/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 351/1995, si vedano le note alle premesse.

- La deliberazione CIPE 24 aprile 1996, concernente: "Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996.

Nota all'art. 8:

- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca: "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi".

Nota all'art. 13:

- Il testo dell'art. 47 del codice della navigazione e' il seguente:

"Art. 47 (Decadenza dalla concessione). -
L'amministrazione puo' dichiarare la decadenza del
concessionario:

- a) per mancata esecuzione delle opere prescritte
nell'atto di concessione, o per mancato inizio della
gestione, nei termini assegnati;
- b) per non uso continuato durante il periodo fissato
a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo
uso;
- c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello
scopo per il quale e' stata fatta la concessione;
- d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate
fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
- e) per abusiva sostituzione di altri nel
godimento della concessione;
- f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla
concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.
Nel caso di cui alle lettere a) e b)
l'amministrazione puo' accordare una proroga al
concessionario.

Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione
fissa un termine entro il quale l'interessato puo'
presentare le sue deduzioni.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso
per opere eseguite ne' per spese sostenute".

Note all'art. 15:

- La legge 5 maggio 1976, n. 324, reca: "Nuove norme in
materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al
traffico aereo civile".

- Il testo del comma 10 dell'art. 10 della citata
legge n. 537/1993, come sostituito dall'art. 2, comma
189, della legge n. 662/1996, e' il seguente:

"10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla
legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive
modificazioni e integrazioni, e' annualmente
determinata con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro delle
finanze, sentita la commissione di cui all'art. 9 della
medesima legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

- a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
- b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in
funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;
- c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli
tariffari differenziati in relazione all'intensita' del
traffico nei diversi periodi della giornata;
- d) correlazione con il livello qualitativo e

quantitativo dei servizi offerti;
e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi,
in base a criteri di efficienza e di sviluppo
delle infrastrutture aeroportuali;

f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale".

- Il testo del comma 190 dell'art. 2 della citata
legge n. 662/1996, e' il seguente:

"190. Per il periodo 1 maggio-10 ottobre 1996,
i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976,
n. 324, e successive modificazioni e integrazioni,
rimangono determinati nella misura stabilita dall'art. 1,
comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1995, n. 351. Dal 1 gennaio 1997, in attesa
dell'emanazione del decreto di cui al comma 10 dell'art.
10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito
dal comma 189 del presente articolo, gli stessi diritti,
come determinati dal citato art. 1, comma 3, del
decreto-legge n. 251 del 1995, sono aumentati annualmente
con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, nella misura pari al tasso di inflazione
programmata determinato dal Governo nel documento di
programmazione economicofinanziaria".

- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione in data 20 gennaio 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1997, reca:
"Rideterminazione della misura dell'importo base dei
diritti aeroportuali per il 1997".

Nota all'art. 16:

- Il comma 188 dell'art. 2 della citata legge n.
662/1996 sostituisce il comma 5-ter dell'art. 1 del
decreto-legge n. 251/1995, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 351/1995, riportato alle note alle
premesse.